

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO alla B.& S. Italia spa di Udine dal 1.6.2014 al 31.5.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'organizzazione generale dei servizi comunali richiede la copertura assicurativa contro molteplici e sempre diversi rischi cui va incontro l'ente nella normale gestione dei servizi comunali;

CONSIDERATO :

- ❑ Che non esistono nella dotazione organica comunale figure professionali specializzate nella gestione assicurativa;
- ❑ Che, comunque, il personale dipendente del Comune di Pradamano è totalmente destinato a svolgere altri numerosi incarichi per cui non può obiettivamente acquisire anche tali professionalità
- ❑ Che, in questa situazione, la gestione delle polizze assicurative fatta in economia non può obiettivamente venire realizzata con garanzia di ottimale risultato in termini di efficacia e di efficienza del servizio;

VERIFICATA quindi la necessità di ricorrere all'assistenza di un soggetto esterno professionalmente qualificato che possa mettere a disposizione delle strutture comunali la propria esperienza per la valutazione dei capitolati d'appalto per i servizi assicurativi e supportare l'ente nella gestione delle pratiche assicurative, consentendo così di ottenere il massimo risultato in termini finanziari e di gestione delle risorse nell'ambito della gestione delle pratiche assicurative.

DATO ATTO che il potere decisionale e le inderogabili competenze assegnate dalla legge all'amministrazione comunale nella scelta delle compagnie assicurative rimarranno in capo all'Amministrazione Comunale e non saranno in nessun caso attribuite al broker assicurativo;

CONSIDERATO che tale servizio è gratuito e si svolge sotto forma di supporto nella gestione dei contratti assicurativi stipulati da questo Comune con diverse compagnie assicuratrici e nella gestione degli eventuali sinistri;

DATO ATTO che l'incarico sopradescritto è totalmente senza oneri a carico del Comune di Pradamano e che il broker assicurativo ottiene la remunerazione per la gestione del programma assicurativo sotto forma di provvigioni corrisposte dalle società assicuratrici con cui il Comune stipula polizze assicurative;

CONSIDERATO che tale remunerazione non costituisce comunque nemmeno un costo indiretto in quanto tali provvigioni sarebbero comunque corrisposte dalle società assicuratrici ai singoli agenti o sub agenti di zona;

CONSIDERATO che il servizio offerto da un broker assicurativo riduce i tempi di gestione dei contratti assicurativi a carico dei funzionari comunali e quindi rappresenta indirettamente un beneficio economico in quanto ottimizza la gestione delle risorse umane in termini di efficacia ed efficienza dei servizi;

DATO ATTO che comunque la spesa che il Comune sostiene nel corso di un anno per il pagamento del totale dei premi assicurativi, è inferiore a € 30.000,00 e che quindi le provvigioni spettanti alla società di brokeraggio, valutate anche considerando la stipula di polizze pluriennali, sono comunque al di sotto del limite fissato dalla legge per l'affidamento diretto di servizi in economia e fissato in € 40.000,00;

CONSIDERATO che l'attuale incarico di gestione del programma assicurativo comunale, affidato alla B & S Italia spa scadrà il 31.5.2014;

VERIFICATO in data odierna che sul portale www.acquistinretepa.it non esistono soggetti che offrano servizi analoghi a quelli che si vuole acquisire con l'incarico di brokeraggio assicurativo.

CONSIDERATO che al 15.7.2014 scadranno numerose polizze assicurative attualmente in corso per cui nel mese di giugno sarà necessario disporre di un broker assicurativo qualificato che supporti l'ente nella scelta delle polizze assicurative da stipulare;

RITENUTO opportuno limitare l'incarico che si vuole affidare al periodo dal 1.6.2014 fino al 31.5.2015, in modo da garantire al Comune la possibilità futura di selezionare un diverso broker, nell'imminenza delle future gare per le coperture assicurative.

VISTO l'art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di acquisizione di beni e servizi in economia;

DATO ATTO che la gestione dei servizi assicurativi rientra tra gli acquisti di beni e servizi in economia previsti dal vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in economia;

CONSIDERATO inoltre che il ricorso all'affidamento diretto, oltre ad essere legittimo nel caso in specie, permette di rispettare il principio di economicità dell'azione amministrativa in quanto indire una gara ad invito presenta dei costi e un dispendio di risorse per l'ente, in una situazione in cui le varie società di brokeraggio assicurativo offrono comunque servizi analoghi, rispetto alle esigenze dell'ente.

RICHIAMATO il comma 3bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (*Comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214*) che, in ordine all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, testualmente recita:

*"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125**".*

VISTO:

- il comma 8, secondo periodo, dell'art. 125, del D.Lgs. 163/2006 che, in ordine all'acquisizione in economia di lavori testualmente recita **"omissis... Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"**.

- il comma 11, secondo periodo, dell'art. 125, del D.Lgs. 163/2006 che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita **“omissis... Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”**;

DATO ATTO che:

- il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di forniture e servizi approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.02.2003, esecutiva, e s.m.i. che prevede quali siano le provviste ed i servizi, ove non superiori 200.000,00 € (IVA esclusa), che per loro natura possono farsi in economia all'art. 4;
- l'art. 5 punto 2, del Regolamento suddetto che prevede la trattativa diretta per forniture ed i servizi di ammontare non superiore ai 40.000,00.= €, con esclusione dell' I.V.A.;
- le suddette disposizioni vengono rispettate

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2010, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.1.2014 di assegnazione ai responsabili dei servizi dei mezzi finanziari per l'adozione degli atti di gestione di competenza;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di contabilità e di contratti

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla B & S Italia spa di Udine per la gestione del programma assicurativo del Comune di Pradamano per il periodo dal 1-6-2014 al 31-5-2015 per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che tale servizio non comporterà alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale e che la società B & S. Italia spa nulla potrà pretendere dal Comune di Pradamano, per le incombenze che andrà ad assumere.
4. di dare atto che si tratta di affidamento di servizi in economia di importo complessivo inferiore ai 40.000 euro in base a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di acquisizione di beni e servizi in economia nonché in base a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in economia ;
5. di approvare l'allegato schema di capitolato per la regolazione dei rapporti scaturenti dall'incarico di brokeraggio assicurativo di cui alla presente determinazione.

Pradamano, li 02.4.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 TUEL approvato con d.lgs 267/2000).

Pradamano, li 02.4.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

Allegato alla determinazione ar 49 del 2.4.2014

COMUNE DI PRADAMANO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, si stipula la presente scrittura privata tra il Comune di PRADAMANO – C.F. 80003650308 e P.IVA 00466800307 rappresentato da Mariacristina Virgilio , nata a Udine il 7.6.1966 e residente per la carica presso il Comune di Pradamano, piazza Chiesa 3, 33040 PRADAMANO, incaricato dal Comune di Pradamano e la società B&S Italia S.p.a. (in seguito chiamata Società) con ufficio in Udine, Via del Cottonificio 41 – C.F. e P. IVA 07900250155, C.C.I.A.A. 07900250155, Registro Unico degli Intermediari presso l'ISVAP R.U.I. al n° B000052429 - rappresentata dal Dott. PINZANO Claudio - C.F. PNZCLD56P27A952Q - nato a Bolzano il 27.09.1956 e residente a Udine, Via Martignacco n. 180/5, nella Sua qualità di Amministratore Delegato della medesima ed iscritto al Registro Unico degli Intermediari presso l'ISVAP R.U.I. al n° B000013685.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto concerne lo svolgimento dell'attività di intermediazione per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi nonché per la gestione ed amministrazione degli stessi, compresa la gestione degli eventuali sinistri, e più generalmente dell'attività di Broker di Assicurazione a favore dell'Ente medesimo ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e secondo le prescrizioni e condizioni specificate nei successivi articoli.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire all'Ente completo supporto per la trattazione della materia assicurativa per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze ed in particolare le seguenti prestazioni:

- a) analisi ed individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- b) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o nuove esigenze dell'Ente;
- d) fornitura di e assistenza continuativa per tutte le problematiche aventi riflessi di carattere assicurativo, direttamente o indirettamente connesse al complesso delle attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni, con indicazione delle soluzioni ottimali adottabili, sotto il profilo sia tecnico che economico;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente.
- f) assistenza all'Ente nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con redazione della documentazione necessaria strutturata in base alle esigenze dell'Ente (specifici capitoli d'onori) nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
- g) gestione dei sinistri attivi, sia in via amministrativa, che eventualmente tecnica.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Comune, come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione n. 49 del 2.4.2014, (esecutiva ai sensi di legge) conferisce alla ditta B&S Italia S.p.a. l'incarico per la gestione delle proprie esigenze assicurative. L'incarico viene fissato fino al 31.5.2015.

L'aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti per una corretta e completa assunzione delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà altresì assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente così come indicata all'articolo precedente.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione.

L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs 209/2005.

ART. 4 - COMPENSI AL BROKER

L'opera del Broker sarà remunerata dalle compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI

Il Broker svolgerà l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, osservando le disposizioni dallo stesso impartite. E' facoltà dell'Ente accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker, delle quali quest'ultimo è tenuto in ogni caso a valutare la praticabilità in ogni loro fase.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi che fanno carico all'Amministrazione. E' inoltre tenuto all'osservanza degli obblighi di riservatezza su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Ente, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03.

Il Broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto, senza diritti di rivalsa.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 7 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'Ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente ha il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dal D. Lgs 209/2005 e imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Il Broker, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre idonea polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dalla legge. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti.

ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva, previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificino inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviata al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nell'ipotesi di radiazione o cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del D. Lgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker con modalità congrue per consentire l'effettivo incasso entro i termini contrattualmente previsti e consentire altresì la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Il broker è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Il foro del Tribunale di Udine è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato.

ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia di appalti e servizi pubblici, le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari dell'Ente in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.

COMUNE DI PRADAMANO

B&S ITALIA S.P.A.

.....

.....